


unicollege
working
papers
unicollege
working
papers
unicollege
working
papers
unicollege
working
papers



**Centro
Editoriale
Accademico**
unicollege

unicollege
Knowledge
and Experience.

 **International
Council®**

 **Accademia
di Italiano®**

 **Aduva®**

**Centro
Editoriale
Accademico**
unicollege

Via Bolognese 52

50139 Firenze

<https://www.unicollegessml.it/centro-editoriale-accademico/>
centro.editoriale.accademico@unicollegessml.it

Unicollege Working Papers

Collana diretta da Lorenzo Grifone Baglioni

- 1 *Sociogenesi dell'Intelligenza Artificiale*, Andrea D'Angelo.
- 2 *La persona al centro*, Elisa Gallocchio, Barbara Bononi.

How to cite this paper / Come citare questo saggio:

Elisa Gallochio, Barbara Bononi (2025), *La persona al centro. Un caso di mitigazione del trattamento sanzionatorio per le condizioni socio-psicologiche dell'imputato*, "Unicollege Working Papers", 1, 2, 7-41.

Unicollege Working Papers

Volume 1, Issue 2

Centro Editoriale Accademico - Firenze

ANNO 2025 - ISSN

Elisa Gallocchio, Barbara Bononi

La persona al centro. Un caso di mitigazione del trattamento sanzionatorio per le condizioni socio-psicologiche dell'imputato

Abstract: The essay analyses a sentence of 2023 against an accused suffering from relational difficulties and substance addiction, who had already been convicted at first instance. On appeal, the expert report emphasized his lack of social skills and a history of isolation. The sentence was therefore redetermined taking into account the social-psychological conditions that emerged. The essay emphasizes the need to fully consider personal peculiarities during trials, proposing a multidisciplinary expert approach capable of asserting the rights guaranteed to the person.

Keywords: Neuropsychology Assessment, Psychiatric report, Punitive treatment, Personality disorder, Addiction, Coping, Psycosociology.

Contributors: Criminal Lawyer certified in Legal Forensic Psychology and qualified to plead before the Higher Court <elisagallocchio@gmail.com>. Psychologist trained in cognitive neurosciences and technical consultant for the Ordinary and Juvenile Court. Expert witness in civil and criminal proceedings. Speaker at training conferences for Professional Associations and law enforcement Institutions. Professor of Social and Investigative Psychology at Unicollege SSML, teacher in post-graduate training circuits, trainer for Organizations and Institutions <studio@barbarabononi.it>.

1. Introduzione

Com'è noto, nell'impianto originario del Codice Rocco, ai sensi dell'art. 90 c.p., gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Tuttavia, a partire dagli anni '90, sia in dottrina che in giurisprudenza, anche grazie all'apporto delle neuroscienze, ha cominciato a farsi strada l'idea che le infermità di mente non siano solo quelle a base organica, clinicamente accertabili, ma possano anche essere i disturbi della personalità, o comunque, tutte quelle anomalie psichiche, compulsive e impulsive, non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica (Collica 2005).

Fondamentale, in questo senso, è stata CASS. SS. UU. n. 9163/2005: "Le nevrosi, le psicopatie, cioè in generale i disturbi della personalità, possono essere sufficienti per ottenere le attenuanti del vizio di mente. Non solo quindi le malattie mentali, ma anche le disfunzioni relative all'individualità del soggetto – purché di tale gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere – danno diritto ad uno sconto di pena". Da lì in avanti, ci sono stati sempre più tentativi di integrare la diagnosi nosografica c.d. classica, con altri e diversi paradigmi, come ad esem-

pio quelli delle neuroscienze, ai fini della valutazione dell'imputabilità. Come sostenuto da autorevoli studiosi, l'immagine della razionalità classica come immune dalle emozioni non collima con le evidenze neuroscientifiche, che descrivono un cervello emotivo (Cioni 2020).

Il saggio analizza una recente sentenza¹ che si colloca lungo questo filone giurisprudenziale, dando atto del lavoro del difensore e della consulente della difesa dell'imputato per addivenire ad un trattamento sanzionatorio che fosse quanto più possibile adeguato alle caratteristiche del caso concreto.

2. La vicenda processuale

Veniamo ai fatti. L'imputato, quasi cinquantenne, solo, disoccupato e senza legami con la famiglia d'origine, viene arrestato per gravi reati contro la persona. Gli viene applicata la misura della custodia cautelare in carcere e, nel giro di breve tempo, viene emesso il decreto di giudizio immediato. A seguito di rinuncia del difensore di fiducia, interviene la nomina di un difensore d'uf-

¹ Si tratta della sentenza n. 841/2023 del 22/5/2023 della Corte d'appello di Venezia. Per necessaria conoscenza, e con gli omis-
sis di rito, la sentenza è collocata alla fine del saggio.

ficio, che già conosceva l'imputato per averlo seguito in numerosi altri procedimenti per reati analoghi.

Il nuovo difensore aveva fondati motivi di ritenere che l'imputato fosse privo della capacità di intendere e volere, o, quantomeno, che la capacità fosse grandemente scemata, nonostante l'imputato non fosse mai stato periziato in precedenza, per il costante e ostinato rifiuto a collaborare alla sua difesa. A quel punto, non essendo possibile avanzare richiesta rito abbreviato condizionato allo svolgimento di perizia psichiatrica, perché la nomina era intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 456 co. 2 c.p.p. in vista della prima udienza, il difensore deposita una memoria ex art. 121 c.p.p., allegando copia della relazione redatta dal personale SERD che aveva avuto un colloquio con l'imputato in carcere, nel quadro di altro procedimento penale cui pure era contemporaneamente sottoposto.

Da tale relazione risultava che l'imputato, persona con pochissime, se non inesistenti, relazioni sociali, versava da anni in una situazione di abuso di sostanze alcoliche e presentava difficoltà nel "funzionamento sociale" (Fleschsenhar *et al.* 2022). Sulla scorta di tale relazione la difesa ha

chiesto la sottoposizione dell'imputato, nel frattempo divenuto più collaborativo grazie all'astensione da sostanze alcoliche e al percorso psicologico seguito in carcere. Rigettata una prima volta dal Tribunale, per mancanza di adeguata documentazione medica a riguardo, atteso che non era disponibile documentazione di sorta, la difesa ha nominato una propria consulente, psicologa forense specialista in criminologia, che ha avuto un colloquio con l'imputato in carcere, ed ha intervistato i familiari e il medico di base dello stesso. All'esito, la consulente ha predisposto relazione ex art. 233 c.p.p., depositata dalla difesa, sulla scorta della quale è stata disposta la perizia psichiatrica.

3. Il confronto tra periti in udienza

I due Periti hanno due visioni diverse, con alcuni punti di contatto esplicitati in sede di dibattito (con precisazione che, durante il confronto tra esperti, il Perito del Giudice non contesterà la Consulente di parte), che saranno, poi, il nucleo, della documentazione peritale di parte che verrà valorizzata in sede di Appello.

La Consulente di parte², a seguito delle informazioni sociali, raccolte tramite la famiglia di origine dell'imputato, delle informazioni raccolte dal Medico di famiglia dell'imputato, dal colloquio con l'interessato, e in generale da quanto riscontrato, sia durante la propria attività, sia in sede di valutazione peritale a cui era presente, ha riscontrato una condizione di inadeguatezza psicologica, caratterizzata da mancate abilità sociali, mancata integrazione delle norme sociali di riferimento, alienazione sociale, craving alcolico.

Per il Perito del Giudice, che tuttavia fotografa una condizione compensata da un periodo di incarcerazione di alcuni mesi in cui vi è astensione alcolica, condizione farmacologica garantita, accesso alimentare regolare, colloqui di sostegno- si è di fronte ad un soggetto con capacità di stare in giudizio e capacità di intendere e volere.

Quanto rilevato dalla Consulente di parte invece, sottolinea sì come il regime carcerario sia stato compensativo per l'imputato, ma evidenzia anche come ci si trovi di fronte ad una alterazione

² La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito Legge 56 del 1989.

arcaica dell'integrità personologica, condizione che inizia ad essere difficoltosa nel periodo tardo adolescenziale e che si viene a cristallizzare per una situazione di alienazione sociale. È mancato nel caso di specie il supporto nell'ambiente di primaria socializzazione, cioè la famiglia, non sono state acquisite competenze relazionali, cosa che è verificabile a tutt'oggi, vi è dipendenza alcolica, vi è anche incapacità di gestire un inserimento lavorativo.

All'esito dell'esame dei periti, il Tribunale, dato atto della capacità di intendere e volere dell'imputato come evidenziata dal Perito del Giudice, ha pronunciato sentenza di condanna a pena detentiva elevata, mitigata solo dalla concessione delle attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con le aggravanti, per regioni, tuttavia, che prescindevano dalle condizioni di mente dell'imputato.

4. L'appello avverso la sentenza di primo grado

La difesa ha impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo, tra l'altro, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. ai fini dello svolgimento di nuova perizia psichiatrica sull'imputato al fine di accertarne la sua capacità

di partecipare al giudizio e la capacità di intendere e volere.

È stata allegata un'ulteriore relazione della Consulente di parte, volta a ulteriormente illustrare le tesi dalla stessa prospettate nel corso della fase di primo grado del giudizio³.

Il Perito del Giudice, inoltre, ha trascurato di effettuare un'analisi delle capacità di coping, che avrebbe potuto contribuire alla comprensione delle difficoltà sociali e relazionali dell'imputato. Il concetto di coping fa riferimento alla modalità con cui le persone cercano di gestire eventi traumatici o situazioni quotidiane stressanti (Taylor, Stanton 2007).

Tradizionalmente, il coping è stato considerato una caratteristica relativamente stabile di personalità, la quale determina le differenze individuali nel modo di reagire a eventi di vita traumatici. Attualmente, il coping viene considerato un

³ In ordine all'ammissibilità di tale relazione, ci si riporta a CASS., sez. I penale, n. 29845/2018: "Il primo [ovvero l'art. 121 c.p.p.] consente alle parti e ai difensori di presentare al Giudice in ogni stato e grado del procedimento memorie scritte, aventi carattere e funzione illustrativa delle tesi prospettate dal singolo soggetto processuale, e, in quanto tali, connotate dalla più ampia libertà contenutistica. La norma non prescrive, difatti, un contenuto formale dell'atto, per cui rientrano tra le memorie scritte, che le parti e i difensori possono presentare al Giudice, anche i pareri di carattere tecnico in ordine ai fatti di causa".

processo che nasce in situazioni che mettono fortemente alla prova le risorse di un soggetto: in questa ottica l'obiettivo consiste nell'identificare la valutazione cognitiva di tali eventi da parte della persona, le eventuali reazioni di disagio, il tipo di risorse personali e sociali, e gli esiti a breve e a lungo termine di tali sforzi. Questa misurazione avrebbe consentito una più ampia consapevolezza di come l'imputato gestisse i problemi di vita quotidiana, avrebbe rilevato i meccanismi che sono alla base della lettura della realtà critica, e le eventuali strategie messe in atto per affrontarle.

La consulente di parte, pur condividendo le conclusioni del Perito nominato dal Collegio in punto di diagnosi psichica, non rilevando ulteriori patologie rispetto al "disturbo di personalità, con personalità miste" già teorizzato dal Perito del Giudice, ne ha tratto conclusioni differenti. Ha evidenziato come disturbo di personalità sviluppatosi all'età di 16-17 anni, che ha portato all'esordio della dipendenza alcolica, non sia stato mai preso in carica per risolvere il problema alcolico dell'imputato (Gross 1989).

Quanto argomentato riportava il concetto di cristallizzazione, pertanto l'imputato ha una condizione psichica che ogni probabilità è cristalliz-

zata a quella età, età che viene riportata nei manuali come l'età degli agiti, dei colpi di testa, della mancanza di razionalizzazione causa-effetto, dell'invincibilità.

In definitiva, l'imputato presenta un grave deficit di abilità sociali. Una mancanza di abilità sociali, o il deficit delle stesse, comporta una grossa difficoltà per la persona che ne è carente (Anderson *et al.* 1999).

Una persona con sufficienti o adeguate capacità sociali è una persona che sa inserirsi nelle dinamiche della società, attivando comportamenti adeguati in linea con la lettura del contesto, attivando una considerazione critica della realtà. Una persona definita competente a livello sociale, trasla il comportamento immediato nelle conseguenze future, è capace di integrare ed armonizzare l'influenza sociale normativa con l'influenza sociale informativa.

L'imputato non ha queste abilità: gli mancano gli strumenti fondamentali per costruire la sua presenza nella società, per comprendere i messaggi verbali e non verbali, non ha alcuna abilità di problem solving. Non sa entrare in empatia con la persona che ha di fronte. La mancata interazione sociale lo rende incapace di differenziare i

contesti in cui si trova creando delle grosse difficoltà sulla capacità di rappresentazione critica della realtà.

Proprio sulla scorta di quanto sopra, visto il dettato dell'art. 27 co. 3 della Costituzione, la Corte D'Appello ha ritenuto di procedere a rideterminazione pena, in modo che fossero adeguatamente considerate anche le condizioni socio-psicologiche dell'imputato.

5. Conclusioni

Il lavoro svolto della Difesa sottolinea la necessità di considerare gli elementi di peculiarità della singola Persona sottoposta a procedimento penale. L'intento non è creare una spaccatura disciplinare, piuttosto è ampliare la visione del "funzionamento sociale" della persona, integrando diritti, capacità e funzionamenti individuali (Baglioni 2020).

In sostanza, significa tenere conto di una molteplicità di aspetti psico-sociali personali che vanno a incidere sulle abilità di risposta alle sollecitazioni, d'integrazione nell'ambiente, di comprensione delle norme sociali e di autodeterminazione dell'imputato, ma anche sulla storia sanitaria e sulla continuità/discontinuità situazionale.

L'inserimento nelle dinamiche sociali è una competenza multifattoriale, data dalle esperienze e dall'apprendimento, dallo sviluppo cognitivo e psicologico, dalla presenza o assenza di psicopatologia, nonché dal livello di intelligenza emotiva.

Il saggio mira a condividere un'esperienza foriera di una riflessione multidisciplinare aperta a professionalità diverse. Tutto questo nell'interesse della singola Persona che affronta il percorso giudiziario secondo quanto garantitogli dai Diritti Costituzionali, dal Codice carcerario e, più in generale, dai Diritti Umani.

Bibliografia

Anderson S.W., Bechara A., Damasio H., Tranel D., Damasio A.R. (1999), *Impairment of social and moral behaviour related to early damage in human prefrontal cortex*, "Nature Neuroscience", 2, 1032-1037.

Baglioni L.G. (2020), *Per una nuova definizione di cittadinanza. Note sociologiche essenziali*, "Studi di Sociologia", 1, 63-80.

Cioni P. (2020), *Tracce cerebrali. L'elettroencefalografia quantitativa a supporto delle perizie psicologiche-psichiatriche*, ETS, Pisa.

Collica M.T. (2005), *Anche i disturbi della personalità sono infermità mentale*, “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1, 420-447.

Fleschsenhar A., Kanske P., Krach S., Korn. C., Bertsch K. (2022), *The (un)learning of social functions and its significance for mental health*, “Clinical Psychology Review”, 98, 1-17.

Gross G. (1989), *The ‘basic’ symptoms of schizophrenia*, “British Journal of Psychiatry”, 7, 21-5.

Taylor S.E., Stanton A.L. (2007), *Coping resources, coping processes and mental health*, “Annual Review of Clinical Psychology”, 3, 377-401.



N. 002871 / 2022 R.G.
N. 001637 / 2021 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
Sezione **SECONDA Penale** composta dai Magistrati:

1. **Dott. Vartan Giacomelli** Presidente
2. **Dott.ssa Paola De Franceschi** Consigliere
3. **Dott. Gilberto Stigliano Messuti** Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica odierna dal

Dott. Gilberto Stigliano Messuti

Inteso il P.G. **Dott. Alessandro Severi** appellant_ difensor_ come
da verbale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 23-bis legge 176/2020
con trattazione orale

nei confronti di:

A) _____

con domicilio eletto c/o lo studio dell'Avv. Elisa Gallochio del
Foro di Rovigo,

Dal 07/06/2021 DETENUTO c/o la Casa Circondariale di Rovigo -
PRESENTE

difeso di fiducia dall'Avv. Elisa Gallochio del Foro di Rovigo

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e
gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. LGS. 196/03 in quanto
imposto da legge.

RG APP. 2871/2022 . _pag. 1

N. **841/2023** Reg. Sent.

SENTENZA

in data **03/03/2023**

depositata dall'estensore

il _____

depositata in Cancelleria

il **22 MAG. 2023**

Il Cancelliere
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulia DALL'ORO

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il _____

Il Cancelliere

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

Appellante

Avverso la sentenza n. 470 del Tribunale di Rovigo emessa in data 16/06/2022 che così decideva:

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara l'imputato responsabile di tutti i reati a lui ascritti, e per l'effetto, riconosciuta la continuazione (più grave il reato di cui al capo 4), esclusa l'aggravante della premeditazione, concesse le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con tutte le residue aggravanti, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Visti gli artt. 29 ss c.p.,

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 304 co 1 lett. c) c.p.p.,

dichiara sospeso il termine di fase della custodia cautelare durante la pendenza del termine di cui all'art. 544 c.p.p.

Motivazione in giorni 90.

IMPUTATO

1. In ordine al delitto p. e p. dall'art. 612 bis comma 3 c.p. perché, con condotte reiterate, molestava e minacciava il vicino di casa [redacted] - persona affetta da "Lesioni al plesso branchiale sinistro" con disabilità riconosciuta al 70% e proprio per tale ragione vittima di violenze, minacce e vessazioni da parte dello [redacted], cagionandogli un grave stato di ansia e paura per la propria incolumità; ed in particolare:
- a) nel pomeriggio del 28/05/2021 si recava presso l'abitazione di [redacted] c., trovandolo nel cortile del condominio, dapprima lo insultava dicendogli "STORPIO...PARALITICO...ANORMALE..." (riferito chiaramente alla sua disabilità) e successivamente iniziava a girare attorno all'auto dello stesso rigandolo nel parafrangente anteriore destro. Successivamente lo aggrediva e lo spingeva fino a farlo cadere rovinosamente per terra causando le lesioni di cui al capo sub) 3. Al rientro dal Pronto Soccorso [redacted] trovava [redacted] ad attendere sotto la propria abitazione ove riprendeva ad offenderlo e minacciarlo dicendogli "STORPIO...SEI UN MANTENUTO...TI ASPETTO ANCORA...VOGLIO FARTI DEL MALE..."; Zumella riusciva ad evitarlo e ad entrare in casa;
- b) nel pomeriggio del 03/06/2021 [redacted] si recava nuovamente presso l'abitazione di [redacted], sorprendendolo all'interno del suo garage, lo aggrediva alle spalle gettandolo per terra. L'uomo, impossibilitato a [redacted] a fuggire a causa della disabilità, si riparava il viso con il braccio destro ma [redacted] lo colpiva ripetutamente con calci e pugni su tutto il corpo. Nonostante [redacted] tentasse di rialzarsi, [redacted] lo tratteneva giù e continuava a colpirlo

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. LGS. 196/03 in quanto imposto da legge.

offendendolo e minacciandolo con le frasi "... TI AMMAZZO... TI FACCIO FARE UNA BRUTTA FINE.. STORPIO.. MANTENUTO". Tale condotta gli provocava le lesioni di cui al capo sub 4);

- c) il 4/6/2021 si recava nuovamente presso l'abitazione di [redacted] con una tanica contenente benzina e, dopo essere entrato nel cortile condominiale ove la vittima si trovava, dapprima inveiva nei suoi confronti minacciandolo con la frase "... ADESSO TI DO' FUOCO... LO SANNO ANCHE I CARABINIERI..."; poi prendeva la tanica che aveva sulla bicicletta, svitava il tappo e, dopo averlo nuovamente offeso minacciato dicendogli "SEI UNO STORPIO... SEI UN MANTENUTO PERCHÉ PRENDI LA PENSIONE DI INVALIDITÀ... TI BRUCIO CON LA BENZINA.. TI BRUCIO TE E LA MACCHINA..." gli gettava addosso il liquido infiammabile cospargendolo dalla testa ai piedi; poi, entrava nel garage approfittando del basculante aperto e versava il restante contenuto della tanica nella parte posteriore dell'autovettura di [redacted] liquido che si riversava anche per terra; successivamente estraeva dalla tasca un accendino di colore rosso, lo brandiva in una mano facendo scorrere con il pollice la rotella e azionando la scintilla. In questo frangente interveniva [redacted] - altro vicino di casa - che lo allontanava da [redacted] dal garage e lo implorava di stare fermo e di allontanarsi subito. Nonostante la presenza del vicino, [redacted] continuava a minacciare [redacted] profrendogli le frasi "...TI BRUCIO.. TE DAO FOGO..", fino all'arrivo dei Carabinieri che riuscivano a bloccarlo definitivamente.

Tale comportamento reiteratamente violento, minatorio ed offensivo ha ingenerato in [redacted] un fondato timore per la propria incolumità fisica.

Fatti aggravati per essere stati commessi nei confronti di persona con disabilità riconosciuta ai sensi della L. nr. 104 del 05/02/1992.

In [redacted] dal 28.5.2021 al 4.6.2021

2. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 4) e n. 5) e art. 582 c.p. perché aggrediva ? mentre si trovava davanti al garage della propria abitazione spingendolo fino a farlo cadere rovinosamente per terra, causandogli le lesioni consistite in "ESCORIAZIONI ORECCCHIO DESTRO, DITA MANO DESTRA E BRACCIO SINISTRO", giudicate guaribili in giorni sette.

Condotta aggravata dalla crudeltà verso le persone e approfittando della minorata difesa di ? persona invalida al 70%.
In /

3. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 4) e n. 4) e art. 582 c.p. perché, recatosi nuovamente presso l'abitazione di ? sorprendendolo all'interno del suo garage, lo aggrediva alle spalle gettandolo per terra. L'uomo, impossibilitato a reagire e a fuggire a causa della disabilità, si riparava il viso con il braccio destro ma lo colpiva ripetutamente con calci ovunque su tutto il corpo. Nonostante ? tentasse di rialzarsi, ? lo tratteneva giù e continuava a colpirlo provocandogli così le lesioni consistite in "DISTORSIONE CERVICALE, TRAUMA CONTUSIVO SPALLA DESTRA, OMBRO DESTRO, FRONTALE ED OSSA NASALI CON LIEVI ESCORIAZIONI" con prognosi di giorni otto.

Condotta aggravata dalla crudeltà verso le persone e approfittando della minorata difesa di ? persona invalida al 70%.
In M

4. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 56, 575, 576 co. 1 u 5.1, 577 co.1 n. 3) e n. 4) perché poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a provocare la morte /

; e più precisamente, dopo essersi procurato una tanica di benzina dalla capienza di 5 Litri, aver contattato i Carabinieri in cui manifestava la volontà di uccidere ? con il liquido infiammabile, si recava presso l'abitazione di quest'ultimo il quale si trovava all'esterno del cortile condominiale davanti al proprio garage e lo cospargeva del liquido infiammabile; poi, entrava nel garage approfittando del basculante aperto e versava il restante contenuto della tanica nella parte posteriore dell'autovettura di ? liquido che si riversava anche per terra; successivamente estraeva dalla tasca un accendino di colore rosso, lo brandiva in una mano facendo scorrere con il pollice la rotella e azionando la scintilla. In questo frangente interveniva ? vicino di casa che aveva assistito a tutta la scena - il quale allontanava ? o da ? dal garage cercando di tenerlo fermo. Nonostante la presenza del vicino, ? continuava a minacciare ? preferendogli le frasi "...TI BRUCIO. TE DAO FOGO..."; fino all'arrivo dei Carabinieri che riuscivano a bloccarlo e disarmarlo definitivamente dell'accendino. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Condotta aggravata perché commessa dall'autore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti della medesima persona offesa, per aver agito con premeditazione nonché con crudeltà.

In

5. In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 56, 423 e 425 co. 1 n. 2 c.p. perché poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a provocare un incendio; ed in particolare perché si recava presso l'abitazione di [redacted] in una tanica di benzina che rovesciava addosso a quest'ultimo nonché - approfittando del basculante aperto - sulla sua autovettura parcheggiata all'interno del garage ubicato al piano terra di un condominio di edilizia popolare con 22 famiglie residenti, brandendo in mano un accendino e azionando la spinafilta. Evento che non si verificava per cause indipendenti dalla sua volontà in quanto [redacted] dopo che lo [redacted] veniva bloccato [redacted] riusciva a chiudere il basculante del garage e subito dopo sopraggiungevano i Carabinieri allertati da una vicina che riuscivano a disarmarlo.
- Condotta aggravata per essere stata commessa su pertinenze di edifici abitati.
- In l' [redacted]

Con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 comma 4 seconda ipotesi c.p.



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE PENALE

Conclusioni delle parti:

Il Procuratore Generale chiede la rideterminazione della pena in anni 8 mesi 2 di reclusione, conferma nel resto;

il difensore dell'imputato si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con sentenza del 16.6.2022 il Tribunale di Rovigo, a seguito di istruzione dibattimentale, ha condannato [redacted] alla pena di anni 10 di reclusione per i delitti di atti persecutori aggravati, lesioni personali pluriaggravate, tentato omicidio pluriaggravato, tentato incendio aggravato, ritenuta la continuazione, esclusa l'aggravante della premeditazione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti (pena base anni 24 di reclusione, diminuita per il tentativo ad anni 8 di reclusione ; aumentata di anni 1 di reclusione per la continuazione con il delitto di atti persecutori; di mesi 3 di reclusione per la continuazione con ciascuno dei due delitti di lesioni personali; di mesi 6 di reclusione per la continuazione con il delitto di tentato incendio).

Il Giudice di primo grado riteneva sussistente la capacità di partecipare al giudizio e di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti, facendo proprie le conclusioni formulate dal nominato perito dott. Toniolo.

In merito ai fatti (integralmente acquisiti dal Tribunale con il consenso delle parti gli atti delle indagini preliminari), il procedimento trae origine dalla querela sporta in data 31.5.2021 dalla persona offesa [redacted] (oggetto disabile al 70%) il quale dichiarava che nel pomeriggio del 28.5.2021, mentre si trovava davanti al proprio garage sopraggiungeva in bicicletta l'imputato (conosciuto dalla persona offesa in quanto abitante poco lontano), il quale, dopo avere volontariamente strisciato con il parafrangente della bicicletta l'autovettura dello [redacted] insultava quest'ultimo facendo riferimento alla condizione di disabilità, spingendolo all'indietro e facendolo cadere a terra, provocandogli lesioni meglio descritte nel capo 2 dell'imputazione. Dalle fotografie

allegate all'annotazione dei carabinieri, sopraggiunti su richiesta della persona offesa, si evincevano le escoriazioni e le tumefazioni presenti sul corpo di quest'ultima.

Pochi giorni dopo, in data 3.6.2021, lo stesso subiva una seconda aggressione da parte dell'imputato il quale, sopraggiunto alle spalle, lo spingeva a terra colpendolo su tutto il corpo con calci e pugni, inoltre minacciandolo di morte e insultandolo.

Il giorno successivo 4.6.2021 l'imputato raggiungeva nuovamente, a bordo della propria bicicletta, la persona offesa, che si trovava davanti al proprio garage, esclamando: "adesso ti brucio". Quindi il prevenuto estraeva dal cestino della bicicletta una tanica della capacità di cinque litri contenente benzina che versava su tutto il corpo dello stesso, esclamando: "ti brucio con la benzina"; quindi l'imputato entrava all'interno del garage, versando il restante contenuto della tanica per terra e sull'autovettura dello stesso; estraendo un accendino e facendo scorrere il pollice sulla rotella per innescare la scintilla. Interveniva un condomino () il quale, resosi conto della situazione, si precipitava dal proprio terrazzo nel cortile condominiale riscendo ad allontanare lo stesso, mentre, nel frattempo, lo stesso chiudeva il basculante del garage per mettere in sicurezza l'intero palazzo.

Sopraggiungevano i carabinieri di () i quali rinvenivano l'imputato mentre continuava a fa scorrere il pollice sulla rotella dell'accendino per attivare la fiamma; lo stesso veniva pertanto tratto in arresto.

1.1 Ha proposto appello l'imputato, devolvendo alla cognizione della Corte i punti della decisione inerenti la capacità di partecipare al giudizio e di intendere e di volere, la responsabilità, il trattamento sanzionatorio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo d'appello l'imputato si duole del mancato riconoscimento del vizio totale di mente o, in subordine, del vizio parziale di mente, chiedendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., per l'espletamento di perizia psichiatrica in merito alla capacità di intendere e di volere.

Sostiene l'appellante che le infermità di mente non siano solo quella a base organica, clinicamente accettabili, ma possano essere anche i disturbi della personalità, o comunque tutte quelle anomalie psichiche, compulsive e impulsive non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica.

Evidenzia l'appellante che il perito dott. Toniolo, le cui conclusioni sono state condivise dal giudice di prime cure, ha dato atto di una condizione dell'imputato che appare compensata e caratterizzata da un funzionamento, anche se ai minimi termini, comunitario e sociale. Tale condizione è stata osservata durante il regime carcerario, nell'ambito del quale l'imputato si nutre, non assume alcol, assume regolarmente i farmaci, condizione molto diversa da quella esistente all'epoca dei fatti, allorquando il prevenuto era libero, faceva uso smodato di alcol, non prendeva farmaci di sorta.

Deduce l'appellante, sulla scorta delle valutazioni svolte dalla consulente di parte dott.ssa Bononi, che il giudizio di piena capacità di intendere e di volere dell'imputato formulato dal giudice di prime cure è basato sulle valutazioni esposte dal perito dott. Toniolo, ha trascurato totalmente l'analisi dell'ambiente di vita dell'imputato, le informazioni del medico di base di quest'ultimo, ha ommesso l'effettuazione di indagini strumentali, neppure per indagare sugli esiti della frattura cranica subita dallo Smanio nel 1995, non sono stati eseguiti approfondimenti sui cosiddetti sintomi negativi della schizofrenia rilevati dalla consulente di parte della difesa.

Evidenzia l'appellante che il dott. Toniolo si è basato su un test per la ricerca di una condizione dementigena dell'imputato (Mini Mental State Examination - MMSE) che viene particolarmente utilizzato nella valutazione delle funzioni cognitive dei soggetti anziani al di sopra dei 65 anni di età in ambito neuro-geriatrico, che non prevede correttivi per persone con età inferiori a 65 anni né per scolarità maggiori di 17 anni. È dunque possibile, ad avviso dell'appellante, che si sia in presenza di un falso negativo considerando l'età dell'imputato (46 anni) e la scolarizzazione di otto anni.

Secondo l'appellante esistono in letteratura scientifica altri test di valutazione dello stato delle funzioni cognitive che il perito non ha utilizzato (ad esempio l'esame neuropsicologico breve 2 - ENB2), particolarmente indicati a scopo diagnostico, peritale e di orientamento al trattamento neuro riabilitativo.

Ad avviso dell'appellante il perito ha trascurato di effettuare un'analisi delle capacità di *coping*, che avrebbe potuto contribuire alla comprensione delle difficoltà sociali e relazionali dell'imputato. Il concetto di *coping* fa riferimento alle modalità con cui le persone cercano di gestire eventi traumatici o situazioni quotidiane stressanti e viene considerato un processo che nasce in situazioni che mettono fortemente alla prova le risorse di un soggetto: in questa ottica l'obiettivo consiste nell'identificare la valutazione cognitiva di tali eventi da parte della persona, le eventuali reazioni di disagio, il tipo di

risorse personali e sociali e gli esiti, a breve e a lungo termine, di tali sforzi. Questa misurazione, secondo l'appellante, avrebbe consentito una più ampia consapevolezza di come l'imputato gestisca i problemi della vita quotidiana, avrebbe rilevato i meccanismi che sono alla base della lettura della realtà critica e le eventuali strategie messe in atto per affrontare la vita quotidiana.

Ad avviso dell'appellante, il disturbo di personalità dell'imputato sviluppatosi all'età di 16/17 anni e che ha portato all'esordio della dipendenza alcolica, non è mai stato risolto dallo Smanio il quale ha una condizione psichica che, con ogni probabilità, è cristallizzata a quell'età, che viene riportata nei manuali come l'età degli agiti, dei colpi di testa, della mancanza di razionalizzazione causa-effetto, dell'invincibilità.

In definitiva deduce l'appellante come l'imputato presenti un grave deficit di abilità sociale. Lo Smanio ha un rapporto lavorativo stabile (lavorando alla giornata o quando finisce i soldi), ha una storia caratterizzata dall'abbandono scolastico, da un tentativo di suicidio, da TSO, da ricovero in comunità, da discontinuità rispetto al percorso delineato dal SERD; non ha contatti umani, ha timore verso la dimensione sessuale, ha timore verso la dimensione affettiva.

Tale deficit di abilità sociale, secondo l'appellante, rende l'imputato incapace di differenziare i contesti in cui si trova e incide sulla capacità di rappresentazione critica della realtà: egli non riesce ad inibire l'impulso di un diciassettenne che si rifugia nell'alcol in caso di confusione, di stress, di mancato riconoscimento del contesto in cui si trova e agisce, per l'appunto, come un adolescente alterato deciderebbe di fare.

Sulla base di tali argomentazioni l'appellante ritiene che l'imputato sia totalmente incapace di intendere e di volere o quantomeno presenti una capacità grandemente scemata, insistendo perché venga disposta una ulteriore perizia psichiatrica volta all'accertamento di tale capacità.

1.1 Il motivo è infondato.

Il perito, a seguito del colloquio diretto con l'imputato, ha rilevato come quest'ultimo fosse consapevole delle motivazioni del colloquio, delle possibili conseguenze derivanti dall'accertamento peritale, delle accuse che gli venivano mosse. Il dott. Toniolo rilevava come lo Smanio fosse lucido, orientato nello spazio, nel tempo e nella persona, non emergendo grossolani disturbi della memoria, né fenomeni dispercettivi attuali o pregressi. L'imputato riconosceva l'inadeguatezza di certi comportamenti e descriveva l'episodio contestato del 4.6.2021, cercando di minimizzarne la gravità, ammettendo

altresi di avere avuto, nei giorni antecedenti, degli scontri solo verbali con la persona offesa.

I risultati dei test somministrati dal perito, evidenziavano nell'imputato una intelligenza media.

Il perito ha concluso come l'imputato sia affetto da un disturbo da uso di alcol grave, in remissione protratta in ambito controllato, in comorbilità con un disturbo di personalità con caratteristiche di personalità miste, in una situazione cognitiva ben conservata in assenza di segni e/o sintomi ascrivibili all'area della psicosi.

La Corte ritiene condivisibili le argomentazioni e le valutazioni operate dal perito dott. Toniolo, in quanto l'accertamento è stato eseguito con rigoroso metodo scientifico. Le conclusioni raggiunte risultano approfondite, coerenti con le premesse metodologiche, con i dati clinici e medico-legali riscontrati, con le circostanze di fatto obiettivamente emerse a seguito delle operazioni peritali.

Al contrario le valutazioni operate dalla consulente della difesa dott.ssa Bononi non appaiono persuasive e in grado di intaccare la correttezza degli esiti cui è pervenuto il dott. Toniolo.

Pertanto deve rigettarsi la richiesta difensiva di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di espletare perizia psichiatrica in merito alla capacità di intendere e di volere del prevenuto.

Quanto alla valutazione dell'incidenza dell'abuso di alcol sull'imputabilità del prevenuto, il perito ha affermato che, nel caso in esame, non sono emersi segni attuali di compromissione cognitiva.

Secondo il perito, sia nel colloquio con il prevenuto, sia dalla disamina della documentazione acquisita presso il SerD e di quella relativa al ricovero nel 2007 presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, non sono neppure emersi rilevanti disturbi del contenuto del pensiero, disturbi della percezione, sintomi riferibili ad un grave disturbo dell'umore, vale a dire elementi che riconducano ad una fenomenologia di tipo psicotico. Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, il quadro psicopatologico presentato dall'imputato non configura una condizione di cronica intossicazione.

In forza del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti può influire sulla capacità di intendere e di volere soltanto qualora, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche permanenti configurabili quale vera e propria malattia,

dovendo escludersi dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 c.p. anomalie non conseguenti ad uno stato patologico (vedasi Cass. n. 47078 del 24/10/2013).

In merito al diagnosticato disturbo di personalità con caratteristiche di personalità miste, il perito ha affermato che esso non è di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, non sussistendo un nesso eziologico tra tale disturbo e la condotta criminosa posta in essere. Il perito ha precisato che i tratti caratteristici del diagnosticato disturbo di personalità, in relazione con l'assunzione di elevata quantità di alcol, possano amplificarsi indebolendo la critica, determinando tuttavia una condizione che si risolve con l'astensione dall'alcol, come mostra l'attuale situazione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti (vedasi n. 35842 del 16/4/2019).

Devono sul punto richiamarsi le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, il quale ha condivisibilmente affermato che i fatti oggetto di imputazione non si sono verificati nell'ambito di una asserita acuzie psicotica, essendosi sviluppati con una crescente intensità nell'arco di diversi giorni, durante i quali l'imputato ha posto in essere azioni naturalisticamente elementari (ingiurie, minacce, calci e pugni nei confronti della persona offesa).

Non coglie nel segno l'assunto difensivo teso a sostenere come il perito abbia trascurato l'analisi dell'ambiente di vita dell'imputato, al contrario ben evidenziata nella parte relativa all'esame psichico.

Quanto alla doglianza difensiva in merito alla asserita inattendibilità dei test di valutazione dello stato psicologico dell'imputato utilizzati dal perito, la difesa si limita a evidenziare l'esistenza in letteratura scientifica di altri test di valutazione ritenuti maggiormente affidabili, ma non contesta la correttezza del procedimento seguito dal perito e le conclusioni che quest'ultimo ha tratto dalla somministrazione dei test.

2 Con il secondo motivo d'appello l'imputato ritiene che la contestazione di cui al punto c) contenuta nel capo 1), relativa al delitto di atti persecutori, debba ritenersi assorbita in quella di cui al capo 4) perché, diversamente opinando, la stessa condotta finirebbe per essere punita più volte.

Deduce l'appellante come la condotta di cui al capo 4), qualificata in tesi accusatoria come tentato omicidio, debba invece qualificarsi come minaccia aggravata dall'uso di un'arma, in quanto l'imputato ha preannunciato ai Carabinieri le proprie intenzioni, circostanza che appare incompatibile con la volontà omicidiaria. Sottolinea l'appellante che l'imputato, per tutta la durata dell'azione, ha continuato a minacciare la persona offesa di appiccare il fuoco e tuttavia non ha mai provato a farlo, pur avendo avuto la possibilità di portare a termine il proprio atto, tenuto anche conto delle condizioni di minorazione fisica della persona offesa. Secondo l'appellante, anche l'intervento del vicino di casa non ha avuto incidenza decisiva, in quanto l'imputato ben avrebbe potuto procedere ad appiccare il fuoco se davvero fosse stato intenzionato ad uccidere la persona offesa. In forza di tali argomentazioni l'appellante ritiene che l'intenzione dell'imputato fosse quella di spaventare e terrorizzare lo > ma non certo di provocarne la morte.

2.1 Il motivo è infondato.

La condotta descritta al punto c) del capo 1), consistente nel profferire minacce di morte all'indirizzo della persona offesa, costituisce l'ultima sequenza del delitto di atti persecutori iniziato il precedente 28 maggio 2021. Come noto il delitto in oggetto ha natura di reato abituale e pertanto l'azione delittuosa cessa con il compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell'abitualità.

Risulta condivisibile la qualificazione in termini di tentato omicidio della condotta descritta al capo 4) dell'imputazione.

Sussiste, infatti, l'idoneità degli atti a cagionare la morte della persona offesa, valutazione da effettuare secondo il consueto giudizio prognostico ex ante ed in concreto, poiché l'imputato ha acceso una fiamma tramite un accendino in prossimità della persona offesa, la quale era completamente cosparsa di benzina; pertanto tale condotta era certamente idonea a provocare la morte della vittima in tempi molto rapidi se non ci fosse stato il provvidenziale e tempestivo intervento di un terzo soggetto che ha allontanato l'imputato.

Sussiste altresì il requisito della non equivocità degli atti compiuti, da valutarsi secondo un punto di vista oggettivo, poiché l'imputato si è presentato presso il garage della persona offesa munito di una tanica di benzina contenente 5 litri, che ha interamente riversato sul corpo e sull'autovettura della persona offesa.

La ricorrenza dell'elemento soggettivo emerge inconfutabilmente alla luce delle modalità della condotta, avendo il prevenuto cosperso con ben 5 litri di benzina di benzina tutto il corpo della vittima e altresì l'autovettura di quest'ultima, nonché del fatto che, durante l'azione delittuosa, l'imputato continuava a gridare verso la persona offesa "ti brucio", come riferito da svariati testimoni presenti.

Il fatto che l'imputato abbia preannunciato le proprie intenzioni ai Carabinieri non vale ad elidere la responsabilità per il reato di tentato omicidio poiché tale iniziativa, come condivisibilmente affermato da parte del giudice di prime cure, è da ascrivere alla personalità antisociale dell'imputato. Per tutto quanto sopra esposto, deve escludersi che il prevenuto avesse in animo eseguire un gesto dimostrativo, poiché in tal caso avrebbe certamente atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, contrariamente a quanto avvenuto.

3 Con il terzo motivo di appello l'imputato evidenzia l'insussistenza del reato di tentato incendio contestato al capo 5), in quanto vi sarebbe stato unicamente un versamento di benzina sull'autovettura della persona offesa. In ogni caso ritiene l'appellante che la condotta in questione debba ritenersi assorbita in quella di cui al capo 4), ovvero riqualificarsi nella fattispecie di cui all'art. 424 c.p., poiché la volontà dell'imputato non era volta ad appiccare un incendio, quanto piuttosto a distruggere l'autovettura dello Zumella utilizzando il fuoco.

3.1 Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sancito che è configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di omicidio, anche nella forma del tentativo, non potendosi identificare il pericolo per l'incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l'incolumità delle persone (vedasi Cass. n. 27542 del 27/5/2010).

Non appare possibile derubricare la condotta in questione nell'ipotesi di cui all'art. 424 c.p. Infatti i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico, in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo

pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (vedasi Cass. n. 29294 del 17/5/2019).

Nel caso di specie, alla luce delle modalità della condotta e dei mezzi utilizzati, risulta evidente come la volontà dell'imputato fosse finalizzata a provocare un incendio.

4 Con il quarto motivo di appello l'imputato si duole dell'eccessiva onerosità della pena, non avendo il giudice di prime cure adeguatamente considerato il quadro psicopatologico presentato dall'imputato, emergente dall'accertamento peritale, nonché la grave forma di alcolismo da cui quest'ultimo è affetto, elementi che avrebbero dovuto condurre ad applicare la diminuzione di cui agli artt. 95 e 89 c.p. e in ogni caso avrebbero dovuto essere adeguatamente considerati al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio.

4.1 Il motivo è parzialmente fondato.

Alla luce delle particolari condizioni socio-psicologiche in cui versa l'imputato, siccome tratteggiate dal perito, si reputa congruo e adeguato all'offensività dei fatti oggetto di accertamento e alle modalità della condotta dell'imputato, nonché coerente con la prospettiva indicata dall'art. 27 comma 3 Costituzione, commisurare la pena nei seguenti termini. Fermo restando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, pena base per il più grave delitto di tentato omicidio anni 21 di reclusione; operata la massima riduzione per il tentativo ad anni 7 di reclusione; aumentata di mesi 6 di reclusione per la continuazione con il delitto di atti persecutori; ulteriormente aumentata di mesi 2 di reclusione per la continuazione con ciascuno dei due delitti di lesioni personali; ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto di tentato incendio di mesi 4 di reclusione, per una pena complessiva di anni 8 mesi 2 di reclusione.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza di data 16.6.2022 del Tribunale di Rovigo, appellata dall'imputato S , riduce la pena ad anni 8 mesi 2 di reclusione; conferma nel resto.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza, disponendosi la sospensione dei termini di custodia cautelare durante la

pendenza di quelli per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 304
comma 1 lett. c) c.p.p.

Venezia, 3 marzo 2023

Il consigliere estensore
Gilberto Stigliano Messuti

Gilberto Stigliano Messuti


Il presidente
Vittorio Giacomelli

FUNZIONARIO PUBBLICO
G. D. A. C. P. A.

**Centro
Editoriale
Accademico
unicollege**



Lorenzo Grifone Baglioni è autore del progetto grafico editoriale della collana.



unicollege
working
papers
unicollege
working
papers
unicollege
working
papers
unicollege
working
papers
unicollege